



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Prot. N 13049 del 18 novembre 2024

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027

Art. 11, c. 3, lett. g), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2025 - 2027** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2025 - 2027** è, stabilito ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000 al **31 dicembre 2024**.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D. Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2025 – 2027** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

CANONE UNICO

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Fondo di solidarietà comunale

Proventi delle sanzioni Codice della strada

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Non sono previsti nuovi Mutui.
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2025	2026	2027
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

I.M.U.
IMU DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
TASI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
TASSA RIFIUTI
RECUPERO TRIBUTI EVASI - TASSA RIFIUTI
SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
RECUPERO SANZIONI CODICE DELLA STRADA
SANZIONI E PENALI AMMINISTRATIVE
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI
PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI PRE E POST SCUOLA
PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA
PROVENTI CENTRI SPORTIVI
AFFITTO IMMOBILE CENTRO CULTURALE
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D. Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, ed pari a € 19.192,75 per il 2025, € 18.902,51 per il 2026 e € 19.282.30 per il 2027.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 20.000,00, (minimo 0,2% delle spese finali previste in bilancio), in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D. Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Indennità di fine mandato del sindaco	3.752,00	3.752,00	3.752,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	5.105,00	2.700,00	2.700,00

Entrate e spese non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- le consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.
- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria salvo la quota storicizzata;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" al provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Tale classificazione necessita per sua natura di un costante aggiornamento delle codifiche e metodologicamente l'amministrazione procede aggiornandole sulla base delle reali necessità.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a €. 2.543.759,47, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione per la restituzione dei fondi Covid-19 (Fondone) in quanto l'Ente risulta in surplus di risorse, che dovrà restituire in quote costanti nel quadriennio 2024/2027, come da D.M. 19 giugno 2024.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021 - 2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Nel bilancio di previsione 2025/2027 viene previsto nell'esercizio 2025 il solo utilizzo delle quote vincolate, pertanto, è stato compilato l'allegato a2.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2025 - 2027 sono previsti investimenti per € 1.205.000,00 anno 2025, € 2.563.541,00 anno 2026, € 802.741,00 anno 2027, finanziati da:

Oneri

Finanziamento DL 104/2023 art. 19

Contributo Legge 160/2019 c. 44-45

Contributo L 145/2018 - messa in sicurezza

CONTRIBUTO PROGETTO SICUREZZA URBANA

Finanziamento bando sport e periferie

PNRR Rigenerazione Urbana

Cave

Escussione Cave

Vendita loculi/cappelle

Lottizzazione campo

Nessun investimento è finanziato con Mutui.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il crono-programma di spesa degli investimenti

Nessuna

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Ente/Società		Indirizzo Internet pubblicazione bilanci
Acqua Novara VCO Spa	0,533%	https://acquanovaravco.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html
Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi	1,11%	https://www.casevacanze-comuninovaresi.it/it/documenticomuniconsorziati#briciole#briciole
Consorzio Area Vasta Basso Novarese	2,52%	https://www.cavbn.it/trasparenza/
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea	0,48%	https://www.serviziubblicaamministrazione.it/cms/pubblicazioni/Home/tabid/21138/Default.aspx?Ente=Istituto%20Storico%20della%20Resistenza
Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino	9,20%	http://www.cisaovesticino.it/at_bilanci.html
Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte – Novara (ATL)	0,18%	https://egov.epublic.it/turismonovara.it/it-amministrazione/amministrazione-trasparente/bilanci/

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

L'indicatore di tempestività dei pagamenti viene definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Gli indici sono espressi in giorni e i valori con segno negativo mostrano i casi in cui l'Amministrazione ha effettuato i propri pagamenti mediamente in anticipo rispetto ai tempi di scadenza delle fatture.

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

3° TRIMESTRE ANNO 2024

Art. 33 – D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 - artt. 9 – 10 Dpcm 22 settembre 2014

COMUNE DI ROMENTINO CODICE ENTE 1010521250

Visto il D.P.C.M. 22.09.2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per il secondo trimestre 2024, calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 22/09/2014, risulta essere pari a giorni -17,71.

Conclusioni

Le normative contabili richiedono da parte degli Enti la necessità di monitorare e garantire fin dalla predisposizione del bilancio, ma anche nel corso dell'intera gestione, il rispetto degli equilibri di bilancio.

La quantificazione di alcune voci di entrata, come già accennato, è frutto di stime che necessitano un'attenta verifica nel corso dell'anno, in ragione anche dell'emergere di fatti gestionali o disposizioni normative che possono indurre ad una revisione delle predette stime.

Fra gli elementi rilevanti del presente provvedimento occorre evidenziare la conferma di obiettivi già raggiunti nel precedente esercizio:

- la copertura integrale (100%) in parte corrente del FCDE;
- l'utilizzo di oneri, come previsto dalla normativa vigente, per le spese di manutenzione ordinaria nel limite della media storica annuale.

Risulterà sempre indispensabile procedere nel corso dell'esercizio al monitoraggio dell'andamento delle spese e delle entrate al fine di garantire la costante salvaguardia degli equilibri di bilancio ed attivare laddove necessario le misure utili a ripristinare il pareggio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 193 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Romentino, 18 novembre 2024

Il responsabile del servizio finanziario

Bozzola dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.